

## **PROCEDIMENTO DELLA DEROGA DI PREVENZIONE INCENDI**

### **Cosa si intende per deroga**

La deroga può definirsi come un procedimento tecnico amministrativo finalizzato a valutare se può essere consentito l'esercizio di una attività per la quale non risultano osservate una o più prescrizioni di sicurezza antincendi previste da una specifica regola tecnica che disciplina l'attività.

### **Cosa deve fare chi intende richiedere la concessione della deroga**

In luogo delle misure di sicurezza di cui non è possibile attuarne l'osservanza, l'interessato può proporre misure alternative in modo da raggiungere un grado di sicurezza equivalente.

Nella richiesta di deroga l'interessato dovrà:

- 1) specificare le caratteristiche e/o i vincoli che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative;
- 2) effettuare una valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare;
- 3) proporre le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

### **Da quale normativa è disciplinato l'istituto della deroga**

La deroga è disciplinata dall'art. 7 del DPR 151/2011.

Comma 1 – Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dall'art. 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

Comma 2 – Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'allegato I.

Comma 3 – Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione Regionale. Il Direttore, sentito il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi, di cui all'art.22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER OTTENERE LA DEROGA**

La richiesta tesa ad ottenere la concessione della deroga dovrà essere corredata con la seguente documentazione:

- richiesta di deroga, mod. PIN 4-2011;
- documentazione conforme a quanto indicato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 1998, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente

alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo 139/2006.

La documentazione di cui all'allegato I al D.M. 04.05.1998 comprende:

- Scheda informativa generale (Informazioni generali sulle attività, indicazione del tipo di intervento in progetto);
- Relazione tecnica (evidenziazione dell'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendi, individuazione dei pericoli d'incendio, descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendi);
- Elaborati grafici (planimetria generale, piante, sezioni e prospetti).

## **ATTIVITA' A RISCHIO D'INCIDENTE RILEVANTE**

Gli stabilimenti e/o depositi in cui sono presenti sostanze pericolose ( esplosive, infiammabili, tossiche, comburenti, etc.) in quantità superiore a determinati limiti vengono costituiscono le cosiddette attività a rischio di incidente rilevante.

Tali attività allo stato attuale sono disciplinate dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.334, e s.m.i. (il Decreto Legislativo 238/2005 ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla stesura originaria).

L'allegato I al decreto stabilisce le soglie dei quantitativi di sostanze pericolose che rendono gli stabilimenti e/o i depositi in cui tali sostanze sono presenti all'assoggettabilità degli stessi alla disciplina del 334/1999.

In relazione ai valori di soglia, le attività a rischio di incidente rilevante sono classificate in due categorie:

**attività soggette a notifica (art. 6 del D.Lgs. 334/1999);**

**attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del D.Lgs. 334/1999).**

Le attività soggette a notifica presentano un rischio minore rispetto alle attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza.

L'Autorità competente per le attività soggette a notifica, limitatamente agli aspetti della prevenzione incendi, di norma è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le procedure di prevenzione incendi che si applicano per tali attività sono quelle ordinarie.

Le attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del DPR 1 agosto 2011, n.151 e l'Autorità competente per la valutazione del rapporto di sicurezza è il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi, organismo che ha sede presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ed è presieduto dal Direttore Regionale.

Le procedure di prevenzione incendi per la attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza sono disciplinate da uno specifico decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2001.

**Definizione di incidente rilevante** : un evento quale un'emissione, un incendio o un' esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'art.2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengono una o più sostanze pericolose.